

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 5/2018 DEL 15 MARZO 2018

IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA DOPO IL 16 MARZO

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d'imposta 2017 ha come prima possibile scadenza quella del 16 marzo 2018, ma ci sono anche diverse le opzioni a disposizione (da aggiungersi al versamento tardivo mediante ravvedimento operoso).

Il versamento del saldo annuale può essere rateizzato in rate di pari importo di cui:

- la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell'0,99% e così via).

Quindi, il mancato versamento alla data del 16 marzo del saldo potrebbe essere circoscritto alla prima rata: si potrebbe quindi ravvedere il versamento della prima rata ed effettuare i successivi versamenti regolarmente e senza dover aggiungere sanzioni.

Inoltre, il versamento del saldo IVA può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. In questo caso, l'Agenzia Entrate, in sede di Telefisco 2018, ha confermato che, per effetto di quanto disposto dal comma 11-bis, art. 37, della D.L. n. 223/2006, gli adempimenti fiscali (compresi gli obblighi di versamento) che scadono tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione e quindi, considerato che nel 2018 il 30 giugno cadrà di sabato, i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il saldo delle imposte sui redditi del 30 giugno 2018 (slittato al 2 luglio 2018) scadranno il 1° agosto 2018 e di conseguenza il 20 agosto per la "proroga estiva).

Ne consegue che il mancato versamento del saldo IVA 2017 entro il 16 marzo 2018 potrà essere "sanato" mediante:

- ravvedimento operoso dell'importo dovuto al 16 marzo 2018, eventualmente limitato alla prima rata;
- versamento entro il 2 luglio 2018, dell'importo dovuto al 16 marzo 2018 maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- versamento entro il 20 agosto 2018, maggiorando le somme da versare (al 2 luglio) dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
-

LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA 2017

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva 2018 o che la presenteranno entro il termine fissato per il 30 aprile 2018 hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro maturati nel corso del periodo d'imposta 2017, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L'importo da compensare potrà superare i 5.000 euro, solo in caso di dichiarazione IVA asseverata da un professionista abilitato o sottoscritta dall'organo di controllo contabile.

Qualora, entro il termine di presentazione, non sia stato apposto il visto di conformità su una Dichiarazione con un credito IVA a rimborso o in compensazione oltre i 5.000 euro, è possibile apporre il visto presentando una Dichiarazione integrativa; in questo caso la compensazione oltre i 5.000 euro sarà possibile a decorrere dal decimo giorno successivo all'invio dell'integrativa.

PER LE COMPENSAZIONI “ORIZZONTALI”, IL LIMITE DI 700MILA EURO OPERA PER CIASCUN ANNO SOLARE

Ricordiamo che il limite complessivo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti d'imposta opera per ciascun anno solare (e non per modello dichiarativo).

Rappresenta quindi il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare.

Tale limite non è però applicabile quando specifiche disposizioni di legge lo prevedano: è il caso di molti crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa (per esempio il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013).

PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Il prossimo 3 aprile 2018 (il 31 marzo cade di sabato e il 2 aprile è il lunedì di Pasqua) sarà l'ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2017, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.

La trasmissione del modello dovrà avvenire in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS.

COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE II SEMESTRE 2017: SCADENZA AL 6 APRILE 2018

Scade il 6 aprile 2018 il termine per la trasmissione telematica dei dati fattura relativi al II semestre 2017. Entro il 6 aprile 2018 dovranno quindi essere trasmesse:

- le comunicazioni obbligatorie dei dati delle fatture relative al II semestre 2017;
- le comunicazioni opzionali dei dati delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2017;
- le integrazioni e le correzioni di dati già trasmessi e relativi al I semestre 2017, senza applicazione di alcuna sanzione.

Si ricorda che il Provvedimento n. 29190/2018 dell'Agenzia Entrate ha limitato l'invio a:

- il numero di partita IVA delle controparti (o il codice fiscale);
- la data e il numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;
- la base imponibile, l'aliquota e l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

Lo studio effettuerà questo adempimento per tutti i clienti di cui segue la contabilità.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.